



Sent. n. 66/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Emma Rosati	Presidente
Pasquale Fava	Consigliere
Chiara Vetro	Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 11703 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti dei Signori:

1. (omissis), nata ad (omissis) il (omissis),
residente a (omissis), C.F.

(omissis), non costituita;

2. (omissis), nata a (omissis) il (omissis),
residente a (omissis), C.F.

(omissis), elettivamente domiciliata in Perugia,

Piazza Piccinino n. 9 presso lo Studio legale dell'Avv. Mario Rampini che la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di costituzione;

3. (omissis), nato a (omissis) il (omissis) e ivi
residente in (omissis)

C.F.

(omissis), elettivamente domiciliato a Perugia, Via XX Settembre n. 74, presso lo Studio legale dell'Avv. Francesca Tosti che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'Avv. Simone Pillon come da procura a margine di comparsa di costituzione e risposta;

4. (omissis), nata a (omissis) il (omissis), residente in (omissis), C.F. (omissis), elettivamente domiciliata a Perugia, Via Seneca n. 15, presso lo Studio dell'Avv. Marco Malfagia che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla memoria di costituzione;

5. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), residente in (omissis) C.F. (omissis), elettivamente domiciliato in Perugia, Via Coriolano Monti n. 4. rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolò Grillo del Foro di Agrigento, giusta procura in calce alla memoria di costituzione.

Visto l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli altri atti e documenti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 19 giugno 2019, con l'assistenza della Segretaria, Melita di Iorio, il relatore, nella persona del Cons. Chiara Vetro; il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Elena Di Gisi; i difensori, Avv. Nicolò Grillo per il convenuto (omissis), Avv. Mario Rampini, per la convenuta (omissis), l'Avv. Claudio Rotunno in sostituzione dell'Avv. Marco Malfagia per la

convenuta (omissis); nessuno presente per il convenuto (omissis); non rappresentata, in quanto non costituita, la convenuta (omissis).

Ritenuto in

FATTO

- Con Atto di Citazione depositato in data 28 marzo 2011, ritualmente notificato, il Procuratore Regionale ha citato in giudizio davanti alla Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria della Corte dei Conti i Signori (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) (non convenuta nella fase di riassunzione del giudizio), (omissis), (omissis), per sentirli condannare al pagamento, in favore della Provincia di Perugia, della somma totale di € 63.328,51, così ripartita: (omissis) € 10.168,73; (omissis) € 11.142,95; (omissis) € 10.547,99; (omissis) € 10.209,69; (omissis) € 10.431,01; (omissis) € 10.828,14 (non convenuta nella fase di riassunzione del giudizio), oltre rivalutazione, interessi e spese. Riferiva la citazione che, in seguito a numerosi articoli di quotidiani concernenti *"assenze ingiustificate di alcuni dipendenti della Provincia di Perugia"*, la Procura Regionale aveva disposto indagini tramite il Comando del Nucleo Carabinieri dell'Ispettorato del lavoro che, con nota n. 36/5-3-2009 del 22.3.2010, aveva reso il rapporto contenente numerosi atti, acquisiti anche per il P.M. penale, dal quale era emerso che i

soggetti assenteisti erano stati destinatari di ordine di custodia cautelare.

Dalla relazione d'indagine si ricavava che, per il periodo dal 1° maggio al 30 novembre 2009, le assenze dal lavoro di alcuni dipendenti della Provincia di Perugia non erano risultate giustificate.

Secondo la Procura tali assenze *“costituiscono allontanamenti illegittimi dal luogo di lavoro e dai compiti assegnati, per i quali la Pubblica amministrazione, ossia la Provincia di Perugia, ha registrato come normale orario di lavoro al fine della corresponsione delle relative spettanze economiche, essendo stata indotta in errore dagli stessi dipendenti che, mediante gli artifici che risultano ampiamente descritti nella documentazione acquisita e in atti, simulavano fraudolentemente la loro presenza al lavoro, quando invece se ne allontanavano per svolgere attività estranee ai loro compiti di servizio”*.

Dalle indagini dei militari operanti, proseguiva la Procura, risultava che i sistemi di videoripresa, installati a seguito di delega della Procura penale, avevano consentito di monitorare e registrare immagini relative a tre rilevatori marcatempo (badge), e relative altri ingressi al detto edificio, ed all'ingresso del garage. I servizi di osservazione, controllo e pedinamento avevano permesso di accertare gli effettivi movimenti dei dipendenti della Provincia e, quindi, i luoghi da essi frequentati e la loro attività fuori dal luogo di lavoro, supportati, in alcuni casi, da fotografie

e altre rilevazioni.

I successivi riscontri, con le registrazioni formali del sistema meccanizzato, avevano poi consentito di accertare che dette assenze non erano state registrate dal sistema e che, pertanto, esse erano state considerate e contabilizzate come normale orario di lavoro.

Su richiesta della Procura, il Comando Carabinieri per la Tutela della salute aveva accertato il danno relativo alla retribuzione connessa al periodo di assenza ingiustificata di ciascun dipendente.

La Procura, in aggiunta al danno patrimoniale, riteneva sussistente il danno all'immagine patito dalla Provincia di Perugia, quantificato in via equitativa in € 10.000 per ciascun soggetto responsabile.

- In relazione al danno sopra indicato veniva notificato invito a dedurre ai presunti responsabili, avverso il quale gli stessi depositavano le proprie deduzioni difensive, non considerate dal Requirente idonee ad eliminare la responsabilità amministrativa per le condotte illecite contestate.

- La Procura specificava, nell'atto introduttivo, la normativa di riferimento per la risarcibilità del danno all'immagine, evidenziando che molte delle poste di danno patrimoniale, concretizzatesi per le assenze dal servizio, si erano realizzate in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 27.10.2009; sottolineava, inoltre, come il clamore determinato

dalle assenze dei dipendenti avesse gettato discredito sulla reputazione dell'Ente locale, attesa la vasta eco riportata dei fatti sulla stampa locale e nazionale, comprovata da numerosi articoli depositati in atti.

- Con comparsa di costituzione formale depositata in data 10 giugno 2011, e poi con memoria difensiva del 2 novembre 2011, si costituiva in giudizio (omissis), assistita dall'Avv.

Mario Rampini, che riteneva, in primo luogo, la nullità della citazione in base al disposto dall'articolo 17, comma 30 ter del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 (come modificato dal decreto legge 3 agosto 2009 n. 103 convertito nella legge 3 ottobre 2009 n. 141), attesa la mancanza di sentenza irrevocabile di condanna, essendo il processo penale in atto al momento della citazione; l'inammissibilità dell'atto introduttivo per difetto di giurisdizione; l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 d.lgs. n. 150/2009 per violazione dell'articolo 3 Cost. ed intrinseca illogicità, ritenendo il reato di cui all'articolo 69 "di gran lunga meno grave" rispetto a quelli di cui all'articolo 17, comma 30 ter, del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modifiche e integrazioni; la carenza di prova circa le ragioni degli allontanamenti dal posto di lavoro; la mancanza, in ogni caso, di elemento psicologico del dolo o colpa grave; l'erroneità nella quantificazione del danno, sia in merito al danno patrimoniale che in relazione al danno all'immagine.

Concludeva quindi per la declaratoria di nullità della citazione, in via subordinata per il rigetto della domanda perché inammissibile e comunque infondata; in ogni caso, per l'esercizio del potere riduttivo.

- Con memoria depositata il 2 novembre 2011 si costituiva in giudizio - con gli Avv.ti Tosti e Pillon - (omissis), il quale chiedeva, in via principale, il rigetto della citazione precisando che, nel suo caso, i fatti su cui si fonda la responsabilità sarebbero fuori dall'applicazione del d.lgs. n. 150 del 2009 in quanto precedenti alla sua entrata in vigore.

- Con memoria depositata il 2 novembre 2011 si costituiva in giudizio, con il patrocinio dell'Avv. Grillo, (omissis), il quale concludeva con la richiesta di dichiarazione di improcedibilità dell'azione (in ragione della pendenza del processo penale) ed, in subordine, di rigetto della citazione, anche attese le espressioni usate dal giudice penale nell'ordinanza di custodia cautelare, ove la condotta del (omissis) viene descritta nei termini che seguono: *“lesinare una manciata di minuti per volta”*.

- All'esito della pubblica udienza del 22 novembre 2011 il Collegio, con sentenza ordinanza n. 98/2012, ritenendo integrata una ipotesi di sospensione facoltativa, sospendeva il giudizio così statuendo:

“Dichiara la giurisdizione della Corte dei conti nella presente controversia

Dichiara nulla la citazione ai sensi dell'articolo 17, comma 30 ter, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, limitatamente alle condotte tenute dai convenuti prima del 15 novembre 2009, d'entrata in vigore del D. Lvo n. 150 del 2009;

Sospende il giudizio nel resto, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., in pendenza del processo penale in essere nei confronti dei convenuti medesimi e assegna alla parte più diligente il termine di mesi sei per la riassunzione decorrenti dal venir meno della causa pregiudicante indicata in parte motiva”.

- Con istanza depositata in data 9 gennaio 2019, la Procura ha chiesto la prosecuzione del giudizio nei confronti dei convenuti (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis), atteso: che il Tribunale di Perugia ha emanato la sentenza n. 1725/2017 di non luogo a procedere nei confronti degli odierni convenuti (più Picchioni Loretta) per intervenuta prescrizione; che avverso detta sentenza solo Picchioni Loretta ha presentato appello, tuttora in corso, mentre per tutti gli altri è intervenuto il passaggio in giudicato; che, come da giurisprudenza consolidata, ai fini del decorso del termine di tre mesi (di cui all'art. 107 codice di giustizia contabile) conta la conoscenza formale ed effettiva della cessazione della causa di sospensione in capo al Pubblico Ministero contabile (che nel caso di specie si

è avuta in data 4.12.2018, data in cui, all'esito di una fitta corrispondenza, si è avuta notizia dell'intervenuto appello ad istanza della sola Picchioni).

- L'istanza, con pedissequo decreto di fissazione udienza, è stata ritualmente notificata alle parti costituite presso i rispettivi difensori, ed alle due convenute non costituite, presso l'indirizzo di residenza.

- In vista dell'odierna udienza, i difensori delle parti costituite hanno fatto pervenire memorie integrative e, nel caso della convenuta (omissis), nella prima fase del processo non costituita, è stata depositata formale comparsa di costituzione.

Più in particolare:

L'Avv. Malfagia per (omissis), con comparsa depositata in data 29 maggio 2019, ha evidenziato la carenza di sentenza penale di condanna, che – anche in relazione alle condotte successive all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 – risulterebbe comunque necessaria. Ha inoltre evidenziato come la prova dei fatti contestati, come pure dell'elemento psicologico, non sarebbe stata raggiunta neanche in sede penale, attesa l'intervenuta prescrizione delle ipotesi di reato. Ha spiegato che l'omessa timbratura del cartellino, nel caso della convenuta (omissis), sarebbe da mettere in correlazione con il difficile periodo familiare che la stessa stava attraversando all'epoca dei fatti, ponendo in rilievo i riconoscimenti ricevuti in ambito lavorativo dalla stessa.

L'Avv. Rampini, per (omissis), con memoria depositata il 30 maggio 2019, ha parimenti censurato la tardività della riassunzione, chiedendo volersi pronunciare l'estinzione del giudizio; inoltre, nel merito, ha ritenuto che poiché la sentenza ordinanza n. 98/2012 ha dichiarato la nullità della citazione per gli episodi anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 (15 novembre 2009) resterebbero in contestazione solo le condotte relative a due date, 16 e 17 novembre dello stesso anno. Ha ribadito l'assenza di *modalità fraudolente* nella condotta della sua assistita, nonché la carenza probatoria da parte della Procura. Ha presentato una nota nella quale l'Amministrazione danneggiata riquantifica il danno patrimoniale relativo alle ore non lavorate dalla convenuta (omissis), in € 594,35 e ne certifica l'avvenuto recupero nell'ambito del relativo procedimento disciplinare. In relazione a tale circostanza, la difesa ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere in ordine alla specifica voce di danno patrimoniale.

L'Avv. Grillo per (omissis), con memoria integrativa depositata in data 30 maggio 2019, ha in primo luogo ritenuto la tardività dell'atto di riassunzione, atteso che il passaggio in giudicato della sentenza penale è datato 27 luglio 2017 ed il deposito della riassunzione risale al 9 gennaio 2019; ha poi ribadito l'“irrisorietà” dell'addebito (*una manciata di minuti*) e la giustificabilità delle assenze, attesa la frammentazione

dell'ufficio in vari e diversi plessi.

Nulla è stato depositato dagli Avv. Tosti e Pillon per il convenuto (omissis).

- Alla pubblica udienza del 19 giugno 2019 la Procura ha ulteriormente argomentato circa la tempestività della riassunzione, l'irrilevanza dell'esito del giudizio penale, la non invocabilità delle giustificazioni dedotte dai convenuti, legate a necessità assistenziali o familiari già debitamente disciplinate da appositi istituti di legge. Ha quindi insistito per l'accoglimento della domanda, operate le dovute detrazioni in relazione a quanto l'Amministrazione danneggiata ha *medio tempore* recuperato. Le difese dei convenuti hanno messo in evidenza la tardività della riassunzione; la mancanza di prova, non raggiunta neanche in sede penale attesa l'intervenuta prescrizione; l'errore nella quantificazione del danno.

DIRITTO

1. La sentenza ordinanza n. 98/2012 già citata ha esaurientemente chiarito i profili preliminari relativi alla sussistenza di giurisdizione di questo giudice, alla manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale ed alla nullità dell'atto di citazione, nella parte relativa alle contestazioni di danno all'immagine mosse a condotte verificatesi nella vigenza dell'art. 17 comma 30 *ter* D. Lgs. n. 78/2009 (in mancanza, al momento dell'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo contabile, di una

sentenza penale di condanna passata in giudicato).

Tanto premesso, una volta verificata la corretta instaurazione della presente fase del giudizio, mediante rituale riassunzione da parte della Procura, dovrà vagliarsi il merito della vicenda, sia sotto il profilo dell'accertamento del danno patrimoniale, che sotto quello relativo al danno all'immagine.

2. Con riferimento alla tempestività della riassunzione, va evidenziato che la Procura ha ricevuto in data 18 ottobre 2017 la prima comunicazione relativa al deposito della sentenza penale, avvenuto in data 12 luglio dello stesso anno; all'esito di tale comunicazione, proprio con il chiaro intento di riassumere il giudizio, è stata instaurata dalla Procura contabile una fitta corrispondenza (note del 23.10.17; 30.10.17; 23.4.18; 10.10.18) volta ad avere notizie circa il passaggio in giudicato della predetta sentenza; l'ultima nota, dirimente ai fini che qui rilevano, relativa all'indicazione del nominativo dell'*unico* appellante (Picchioni Loretta) ed al conseguente passaggio in giudicato per tutti gli altri soggetti, è datata 8.1.2019 e risulta tempestivamente seguita dal deposito, in data 9.1.2019, della rituale istanza di fissazione udienza.

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della tempestività della riassunzione del giudizio, è sufficiente che il relativo atto di riassunzione sia depositato, mentre la conseguente notifica può avvenire successivamente (Sez. II Appello, 20 marzo 2007, n.51).

Sul punto, come correttamente rilevato dalla Procura nella

precitata istanza, la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso di ritenere quanto segue: *“La Corte costituzionale, con sentenza n.34/1970, alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza, ha affermato l’illegittimità costituzionale della disciplina che dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione, anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso. La stessa Corte costituzionale, nella medesima occasione, ha precisato che non può dirsi legittimo, in relazione all’art.24, comma 2, della Costituzione, il criterio secondo il quale la decorrenza del termine per la prosecuzione del giudizio è ricollegata a fatti che non sono conosciuti dalle parti del processo sospeso, non solo all’atto in cui essi si verificano, ma neppure successivamente o sono conoscibili solo con l’impiego di una diligenza più che normale. Questo Collegio non ha alcun motivo per discostarsi dal suddetto condivisibile orientamento interpretativo. Il termine per la riassunzione del giudizio di responsabilità amministrativa, sospeso per la pendenza di un processo penale, per l’attore, decorre, pertanto, dalla data in cui il Procuratore regionale ha avuto notizia del passaggio in giudicato della sentenza penale (ex plurimis, Sez. I Appello, 18 gennaio 2006, n.20; Sez. Appello Sicilia, 7 novembre 2006, n.181; Sez. giur. Campania, 24 aprile 2009, n.474; Sez. I Appello, 18 gennaio 2016, n.20)”* (Sez. giur. Campania, sentenza n. 259 del

19.7.2018). In senso conforme, cfr. Sez. giur. Emilia Romagna, sentenza n. 7 del 5.1.2018: *“il termine per la riassunzione del processo a seguito della cessazione della causa di sospensione, costituita dall'esistenza di una controversia pregiudiziale, decorre solo in forza di una conoscenza legale del provvedimento finale, conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, che sia dunque normativamente idonea a determinare di per sé detta conoscenza, o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano processuale (Cass. n. 19936/2017; n. 6601/2000; ma anche, Corte cost. n. 34/1970)”*.

Nello stesso senso, la Sez. II appello con sentenza 23.3.2018, n. 189, con argomentazioni condivisibili ha chiarito che: *“La sentenza della Corte costituzionale 04.03.1970, n. 34 ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 297 c.p.c., in relazione agli artt. 3, comma primo e 24 comma secondo della Costituzione, “nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso”, ritenendo che “...Anche se appare razionale che sia assegnato agli interessati e non all'ufficio il compito di rimettere in moto il meccanismo del processo dopo che sia venuta meno la causa della sospensione, non può dirsi legittimo il criterio secondo cui la decorrenza del relativo termine*

semestrale è ricollegata a fatti che, in ipotesi non eccezionali né rare (e tutte riflettenti la stessa esigenza), dalle parti del processo sospeso non sono conosciuti non solo all'atto in cui essi si verificano ma neppure successivamente, o sono conoscibili solo con l'impiego di una diligenza più che normale ...". La conoscenza della cessazione della causa di sospensione del processo vale a stabilire il dies a quo con riferimento al termine per riassumere il giudizio in capo alla parte, si tratti sia di soggetto privato che del Pubblico ministero, non essendo evincibile dalla pronuncia del giudice delle leggi l'esistenza di una deroga rispetto al principio ivi stabilito".

Nel caso di specie è chiaro che, fondamentale ai fini della precitata conoscenza, appare il momento non solo della comunicazione del deposito della sentenza, ma anche, e principalmente, il disvelamento del nominativo di *chi* avesse effettivamente intrapreso l'appello, e conseguentemente dell'effettivo momento del *passaggio in giudicato* della sentenza per tutti gli altri soggetti. La sentenza ordinanza n. 98/2012, nel dispositivo, pone infatti, quale "*causa pregiudicante indicata in parte motiva*" la "*formazione del giudicato penale, ovvero l'adozione di altro provvedimento definitivo*". Per tale ragione, l'iniziativa della Procura va ritenuta tempestiva.

3. Passando alla disamina del merito della vicenda, va evidenziato che la sentenza penale non fornisce elementi dirimenti ai fini dell'accertamento della responsabilità

amministrativo contabile, in quanto dichiara l'estinzione dei reati ascritti per intervenuta prescrizione, e conclude per il non doversi procedere, sia pur evidenziando l'assenza di elementi utili ad un pronunciamento di assoluzione in formula piena. Anzi, il giudice penale sente l'esigenza di chiarire che *“ritiene comunque questo giudice che l'estrema esiguità e anzi assenza di dati probatori favorevoli non consente assolutamente di pervenire ad un giudizio di evidenza nel senso sopra chiarito, giacché la prova dell'innocenza degli imputati non è stata raggiunta al momento della presente decisione”*.

L'accertamento da svolgere nella presente sede, relativo alla sussistenza di responsabilità amministrativo contabile, non può che basarsi, dunque, sugli elementi a disposizione contenuti nel fascicolo, non essendo stato fornito alcun “valore aggiunto” dall'esito del giudizio penale.

4. Sulla affermata *“insussistenza dell'elemento oggettivo”* va innanzi tutto evidenziato quanto, recentemente, sottolineato dalla Sez. giur. Sardegna con sentenza n. 114 del 20.9.2017, che ha svolto le considerazioni di seguito riportate, che questo Collegio ritiene condivisibili: la normativa di riferimento in materia di presenza sul posto di lavoro, recepita dalla contrattazione per i dipendenti degli Enti locali, che ha disciplinato gli specifici obblighi e doveri rimessi al pubblico impiegato, non ammette deroghe, attesa la sua forza cogente, volta al rispetto dei fondamentali valori costituzionali miranti ad

assicurare “*il buon andamento*” della P.A. Il mancato rispetto di tali principi, per come codificati, comporta l’elusione di norme destinate, per un verso, ad assicurare che il servizio pubblico si svolga in un contesto obiettivo, diretto a finalizzare e ottimizzare l’attività posta a servizio della collettività e, per altro verso, a definire la misura della prestazione dovuta dal dipendente pubblico ed a commisurare la retribuzione allo stesso spettante in relazione all’orario ed al tempo di lavoro effettivo, costituendo tali elementi il sinallagma contrattuale prestazione/retribuzione che caratterizza il rapporto lavorativo. Consapevole dell’importanza di tali aspetti, il legislatore ha via via stigmatizzato e delineato una serie di comportamenti che, ponendosi in contrasto con tali valori, assumono particolare rilevanza; negli ultimi decenni, si è assistito quindi ad un continuo intervento normativo diretto ad introdurre prescrizioni volte a fornire un adeguato monitoraggio, da una parte, sulla *qualità* dell’attività prestata dai pubblici dipendenti, dall’altra, sulla rispondenza di tale attività ai bisogni collettivi in termini di rispetto, imprescindibile, dei *tempi e modi* della prestazione. La materia dell’orario di servizio e di lavoro è stata disciplinata dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha disposto che “*l’orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controllo obiettivo e di tipo automatizzato*” e da diverse Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio (n. 8/93; n. 3/94; n. 7/95 e n. 21/95)

che hanno ribadito che *“l’osservanza dell’orario di lavoro costituisce un obbligo del dipendente pubblico, anche del personale con qualifica dirigenziale, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dalla Amministrazione Pubblica”* e che *“l’orario di lavoro, comunque articolato, deve essere documentato ed accertato mediante controlli di tipo automatici ed obiettivi, come disposto dalle vigenti normative in materia”*. Già dall’introduzione di dette disposizioni, tutte le assenze non giustificate, conseguenti a dolo o colpa grave, che comportano una mancata prestazione, con relativo danno erariale, concretano una violazione penale, oltre che responsabilità disciplinare e contabile. A seguito di successivi interventi legislativi (d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, integrato e modificato dal d.lgs. 19 luglio 2004, n. 213, adottati ai fini del recepimento della Direttiva dell’Unione Europea n. 93/104/CE del 23 novembre 1993, cui ha fatto seguito la Circolare n. 8 del 3 marzo 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), si è voluto fornire un assetto organico alla disciplina del *tempo* della prestazione di lavoro e dei riposi; la contrattazione collettiva di comparto (C.C.N.L. del Comparto Regioni, Autonomie Locali del 6 luglio 1995, art. 17 e seguenti) ha disposto che a) l’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico; b) i permessi, concessi a domanda del dipendente in ipotesi prestabilite, debbano essere debitamente documentati e previamente autorizzati; c) le

richieste per i cosiddetti permessi brevi debbano essere effettuate in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, al fine di consentire al Dirigente di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio; d) il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, ed in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Da ultimo, è intervenuto l'art. 55 *quater* d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (introdotto dall'art. 69, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) che ha sancito che *“Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi, tra i quali, a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente..... b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio, o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni, ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione.”*.

In linea con lo sviluppo legislativo sinteticamente riportato, la giurisprudenza contabile ha ribadito il principio secondo cui, in

presenza di accertata dolosa o colposa inadempienza nella dovuta prestazione lavorativa (con riferimento ad assenze non giustificate), il danno è quanto meno pari alla spesa sostenuta dalla P.A. datrice di lavoro per la retribuzione complessivamente erogata a favore dei dipendenti, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni che possono essere stati causati, a motivo della assenza ingiustificata, nella gestione dei servizi ai quali i predetti dipendenti pubblici erano addetti o preposti (cfr., fra le altre, Sez. Veneto, sent. n. 238 del 29 novembre 2000; Sez. Marche, sent. n. 807 del 28 ottobre 2003; Sez. Sicilia, sent. n. 2375 del 23 agosto 2004; Sez. Liguria, sent. n. 704 del 19 maggio 2005; Sez. Umbria, sent. n. 346 del 28 settembre 2005).

La giurisprudenza penale di legittimità, a sua volta, ha riconosciuto la funzione dei cosiddetti "cartellini segnatempo" di prova della continuativa presenza del dipendente sul luogo di lavoro, nel tempo compreso tra l'ora d'ingresso e quella di uscita, ritenendo integrato il reato di truffa aggravata quando il pubblico dipendente si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza (tra le altre, Cassazione Penale Sez. V, 23 settembre 1996, n. 9192; Sez. II n. 19302, del 26.4.04; Sez. II, n. 34210 del 12.10.06; Sez. II n. 32290 del 25.6.2010; Sez. II n. 23785 del 14 giugno 2011).

Da quanto appena affermato - e ribadito da giurisprudenza ormai univoca - consegue che *“il cartellino costituisce l’unico*

mezzo per accertare la presenza in ufficio del dipendente, e che tutti i vari casi in cui sia dato assentarsi (per l'intera giornata, o per brevi periodi), risultano compiutamente e analiticamente normati, appaiono giustificati solo alla presenza di predeterminate esigenze, subordinate ad autorizzazione specifica, ovvero regolamentate dalla contrattazione collettiva, e devono essere, in ogni caso, oggettivamente rilevabili (attraverso appunto i sistemi automatizzati, laddove, come nel caso di specie, installati), e documentati, vuoi nelle ipotesi in cui il tempo trascorso fuori dall'ufficio debba essere recuperato, vuoi nei casi contrari, essendo, come più volte specificato, la presenza nel luogo di lavoro il parametro cui ancorare la retribuzione, ivi compresa quella latamente definibile come accessoria. La Pubblica Amministrazione non consente, a fronte degli interessi che è chiamata a tutelare, che ci si assenti dal servizio al di fuori delle ipotesi normate, di talché ogni e qualsivoglia fruizione di giorni o permessi che consentano l'allontanamento dal luogo di lavoro è procedimentalizzata e delle fasi di detto procedimento, inevitabilmente, viene conservata la relativa documentazione....In altre parole, non appare possibile ritenere giustificata un'assenza dal servizio con argomentazioni introdotte a posteriori, laddove non esista traccia alcuna, negli atti conservati dall'amministrazione medesima, di richieste di congedo, di autorizzazione alla eventuale missione o della autorizzazione all'allontanamento dall'ufficio in genere; né la prova di tale

giustificazione, in assenza della documentazione di cui si è detto, può essere fornita attraverso testimonianze, o attraverso il generico richiamo ad esigenze lavorative (controllo del territorio), che non esimono il pubblico dipendente dall'assolvere al fondamentale dovere di attestare la presenza in ufficio attraverso l'unico mezzo previsto e consentito, ossia la timbratura del badge” (cfr. Sez. Sardegna n. 114/2017 cit.).

Alla luce di tali considerazioni, che il Collegio ritiene di condividere, perdono di consistenza le asserzioni della difesa, peraltro formulate in maniera generica, sulle attività svolte dai convenuti, che avrebbero portato gli stessi a recarsi frequentemente fuori dall'ufficio, in orari i più diversi, con impossibilità di utilizzo del rilevatore elettronico delle presenze, nonché sulla ristrettezza del periodo lavorativo contestato. Premesso che a sostegno di tali affermazioni non risulta allegato alcun elemento di prova (né riferito alle riunioni che si assumono svolte in sedi diverse, né con riferimento alle attività diverse, che non hanno trovato riscontro alcuno), va evidenziato che non è stato possibile accertare le circostanze ripetute e frequenti, derivate dal servizio svolto, che impedissero la regolare timbratura del cartellino, né sono stati provati singoli giorni in cui, contrariamente a quanto contestato dal P.M., la presenza in ufficio possa darsi per documentata (nei termini e modi già visti, che regolano l'azione della P.A.). Dagli atti di causa è emerso, al contrario, il corretto funzionamento del sistema di rilevazione

elettronica delle presenze, a fronte del quale, i convenuti, nei tempi e con le modalità contestate, non avevano correttamente adempiuto all'obbligo di timbratura, circostanza comprovata dall'esame dei cartellini relativi al controllo accessi dei dipendenti che hanno rivelato, oltre alle assenze ingiustificate, la timbratura, per un numero non esiguo di giornate, o solo in ingresso, o solo in uscita dall'ufficio, operazioni qualificabili come "anomalie".

Nel caso di specie, gli interessati non hanno fornito alcuna prova delle giustificazioni invocate, limitandosi a mere affermazioni indimostrate. Così, ad esempio, con riferimento alla difesa (omissis), anche a voler ritenere che le numerose uscite incontrollate fossero finalizzate alle incombenze da svolgersi negli *altri* uffici provinciali, logisticamente decentrati (cfr. pag. 10 comparsa di costituzione Avv. Rampini, ove si fa riferimento a *"peculiari modalità organizzative e esigenze di spostamento connesse al ruolo ricoperto dalla convenuta all'interno dell'Ente"*), non si comprende il perché, di tali spostamenti (asseritamente non illegittimi), la convenuta stessa non abbia lasciato traccia mediante la corretta timbratura in uscita ed in nuova entrata (lo stesso è a dire per le considerazioni, di analogo tenore, svolte dalla difesa (omissis)). Lo stesso vale con riferimento alla difesa (omissis), ove a pag. 2 della comparsa di risposta si legge *"il puntuale adempimento dei compiti affidati al comparente richiede spostamenti anche in uffici diversi dalla sede principale - ed in*

particolare negli archivi dislocati in plessi diversi dal Palazzo della Provincia". Né possono rivestire diverso valore esimente le giustificazioni addotte dalla difesa (omissis), ove essa fa riferimento alle condizioni di salute del convenuto, *"affetto da un disturbo bipolare dell'umore"* e considera i comportamenti contestati come *"collegati ad un periodo di grosse difficoltà psicofisiche attraversato dal (omissis)"* (pagg. 2 e 3 della comparsa di risposta (omissis)).

Sul punto giova evidenziare che le difese, *in primis* quella della convenuta (omissis) ove afferma che *"La Procura nell'atto di citazione nulla dice in ordine al luogo in cui si recava la dott.ssa (omissis) nei casi in cui la stessa si allontanava dall'Ufficio senza registrare le uscite, né su cosa facesse durante le assenze"* e *"manca qualsiasi elemento per affermare che la ricorrente abbia lasciato l'Ufficio per ragioni diverse da quelle del servizio"* (carenza di prova similmente lamentata anche dalla difesa (omissis)), omette di considerare che, in ipotesi come quelle in esame, nelle quali si controverte circa la corretta utilizzazione del tempo contabilizzato come *giornata lavorativa* mediante la timbratura in entrata, risulta sufficiente alla tenuta del costruito accusatorio la dimostrazione dell'abbandono del luogo di lavoro *in assenza di corrispondente timbratura in uscita* e dunque senza debita giustificazione; a quel punto risulta ribaltato sulla difesa l'onere di provare, in modo convincente, la causa legittimante l'uscita, senza che, come erroneamente

ritenuto, la relativa allegazione possa dirsi in alcun modo gravante sul Requirente. Spetta, in altre parole, alle difese fornire idonea dimostrazione, parimenti adeguatamente supportata, di circostanze *esimenti* dalla responsabilità, vale a dire, o la falsità dell'allontanamento, *ovvero* idonea giustificazione di tale condotta.

Nessuna di tali circostanze risulta specificatamente provata dalle difese nel caso di specie.

Né, d'altra parte, risulta fornita idonea registrazione, e correlata giustificazione, per motivare le assenze in lassi di tempo trascorsi – come accertato dagli Organi di Polizia giudiziaria - presso bar o supermercati (come nel caso di (omissis)), o presso le abitazioni dei genitori (come nel caso di (omissis)).

Con riferimento alle “*modalità fraudolente*” di cui alla norma dell'art. 55 *quater*, alcune difese (es. difesa (omissis), pag. 9 comparsa di risposta, come ribadito in memoria integrativa) negano in radice la condotta infedele, sostenendo che gli allontanamenti siano avvenuti “*puramente e semplicemente, senza sotterfugio alcuno, dalla sede della Provincia di Via Palermo, omettendo di timbrare il cartellino in uscita*”; ebbene, a tale proposito va chiarito che, ad avviso del Collegio, il comportamento di omessa timbratura del cartellino, impedendo di fatto il corretto rilevamento della presenza, costituisce *ex se* atteggiamento fraudolento. Come infatti ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (*ex multis* Cassazione Penale,

sez. II, 4.1.2011 n. 38): *“La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, costituisce condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'Amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro ed integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, ...”*.

Nello specifico caso della convenuta (omissis), i Carabinieri, nella loro informativa del 24.12.2009, hanno espressamente puntualizzato (pag. 14): *“la stessa sistematicamente nei giorni del rientro pomeridiano, di martedì e giovedì, al termine dell'orario di lavoro mattiniero, tra le ore 13.00/13.30 ha timbrato il badge in uscita, ma non si è allontanata dall'ufficio, per poi timbrare nuovamente l'ingresso dopo circa 30 minuti, verosimilmente per simulare la pausa pranzo, per poi allontanarsi dal luogo di lavoro e, come verificato in diverse occasioni dai militari operanti, mediante servizi di pedinamento ovvero tramite il rilevatore di posizione GPS, per recarsi in Perugia, via Trasimeno Ovest, 134, presso l'abitazione dei propri genitori. Nell'arco delle stesse giornate la (omissis), in alcune occasioni ha fatto rientro in ufficio solo per timbrare l'uscita verso le ore 18.30, mentre in altre occasioni è rientrata verso le ore 16.00/16.30, per poi timbrare l'uscita tra le ore 17.30/18.00”*.

Non è revocabile in dubbio che la descritta condotta rientri a

pieno titolo nel concetto di “*modalità fraudolenta*” descritta solo da ultimo nella normativa 2009, ma comunque da sempre considerata rilevante ai fini della configurabilità di un’ipotesi di responsabilità amministrativo contabile del pubblico dipendente assenteista.

Lo stesso è a dire con riferimento al convenuto (omissis), per il quale l’informativa, a pag. 16, evidenzia parimenti “*da quanto rilevato dal personale impiegato per il pedinamento di (omissis) Fabrizio si è potuto constatare che lo stesso nei giorni del rientro pomeridiano, al termine dell'orario di lavoro mattutino, tra le ore 13.00/13.30 ha timbrato il badge in uscita, per poi timbrarlo nuovamente per l'ingresso dopo circa 30 minuti, simulando verosimilmente la pausa pranzo, ma rimanendo di fatto in Ufficio ed allontanandosi dal luogo di lavoro subito dopo per farvi poi rientro solo alla fine della giornata per timbrare l'uscita. Inoltre è stato accertato che in due differenti occasioni lo stesso ha abbandonato il luogo di lavoro per recarsi presso due differenti ricevitorie del Lotto*”.

Allo stesso modo, pure per il convenuto (omissis), i medesimi Organi di P.G. hanno verificato: “*da quanto accertato dal personale impiegato nei servizi di osservazione e pedinamento è stato riscontrato che sistematicamente..., al mattino dopo aver timbrato l'ingresso al lavoro esce dall'edificio per andare a parcheggiare la propria autovettura nel vicino piazzale Bove, mentre al termine dell'orario di lavoro prima di timbrare la relativa*

uscita, esce per recarsi nel vicino piazzale Bove per riprendere la propria autovettura, ed il tutto allontanandosi dal luogo di lavoro, mediamente per 20 minuti al giorno”.

D'altra parte, come si legge nella seconda delle due informative agli atti (datata 18.3.2010), i Carabinieri hanno provveduto ad incrociare analiticamente i dati relativi ai fogli presenza, ove compariva notazione della presenza di eventi giustificativi dell'assenza dal servizio (ad esempio, partecipazione a convegni o corsi di formazione), con quelli relativi ai cartellini, ed ancora alle video registrazioni e ai verbali di pedinamento effettuati a loro cura, chiarendo che, per tutti i periodi già oggetto della prima informativa, *“non vi sono atti giustificativi e non risultano registrazioni dei periodi di assenza dal lavoro”* (pag. 5 della seconda informativa); hanno inoltre riquantificato le assenze alla luce delle ulteriori risultanze degli accertamenti *medio tempore* pervenute, giungendo così alla quantificazione finale oggetto della contestazione di parte attrice.

5. Difficilmente sostenibile risulta, alla luce delle evidenze documentali agli atti, la pretesa *“insussistenza dell'elemento soggettivo”* (eccepita dalla difesa (omissis) e dalla difesa (omissis)) in presenza di una condotta manifestamente dolosa; la reiterazione delle assenze e la totale inosservanza delle chiare disposizioni destinate a regolare la presenza nel luogo di lavoro, non lasciano dubbi sul fatto che i convenuti siano venuti meno, con coscienza e volontà, ai loro precisi obblighi di servizio,

allorché senza alcuna giustificazione, si sono assentati dall'ufficio.

Le ragioni addotte per l'allontanamento dalla sede di lavoro attengono alla sussistenza di incombenze *di lavoro* (difesa (omissis)) da compiere fuori dalla sede principale dell'Ufficio, ovvero uno stato di necessità (difesa (omissis)) che costituirebbe cause di giustificazione idonee ad escludere l'illiceità della condotta. Ma anche sotto tale diverso profilo, la tesi difensiva non convince. Sulle occasioni lavorative atte a giustificare l'assenza, si è già detto con riferimento a occasioni convegnistiche o di formazione; per *altre* incombenze lavorative, resta l'interrogativo irrisolto sul perché non si sia provveduto alla corretta annotazione e registrazione, in entrata ed uscita, mediante i rispettivi codici giustificativi, com'è preciso dovere di ogni pubblico dipendente; quanto poi alla situazione di grave disagio di salute invocata dalla difesa (omissis), essa avrebbe consentito al convenuto di assentarsi legittimamente dal lavoro attraverso le soluzioni previste dall'ordinamento in siffatte ipotesi (si pensi al congedo, all'aspettativa per motivi di salute, in situazioni contingenti, ai permessi brevi, ecc..), mentre le modalità con le quali i convenuti si sono assentati dal lavoro nelle giornate indicate da parte attrice (sistematicamente, sia pur per periodi non prolungati, nel caso di (omissis)); mediante allontanamento subito dopo aver timbrato l'ingresso e rientro poco prima del termine dell'orario di servizio al solo scopo di

timbrare in uscita, nel caso degli altri) non sembrano certo sintomatiche di situazioni in cui si fosse presentata l'improvvisa (e imprevista) necessità di fare ritorno alla propria abitazione o altrimenti allontanarsi.

La contraddizione in cui incorre la citazione, ove a pag. 2 parla di *“Provincia (datrice di lavoro) indotta in errore dagli stessi dipendenti che, mediante artifici, simulavano fraudolentemente la loro presenza a lavoro”* per poi, a pag. 6 specificare, in senso difforme, *“per quanto attiene alle deduzioni depositate si deve rilevare che il presente atto è redatto tenendo conto di un elemento psicologico di colpa grave, per cui il riferimento alla necessità del dolo non appare conferente”* non rileva ai fini della valutazione del Collegio. Com'è noto, infatti, il Giudice non è in alcun modo vincolato alla prospettazione dell'elemento psicologico offerta dalla Procura, rientrando nel proprio esclusivo e personale sindacato la relativa valutazione.

La frequenza dei descritti episodi, l'omessa indicazione sul sistema informatico di rilevamento delle presenze ed, ancora, il tenore medesimo delle giustificazioni addotte, volte a far ritenere “normale” ciò che esula da qualunque parametro di corretto svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito della Pubblica Amministrazione, inducono a far propendere per una pervicace piena consapevolezza e volontà degli episodi contestati, non residuando spazi di incertezza circa la configurazione dell'elemento soggettivo del dolo.

6. In ordine alla presunta “*errata quantificazione del danno*” va precisato che il conteggio delle ore relative alla quantificazione del danno effettuata dagli agenti di P.G., che secondo la difesa della convenuta (omissis) (pag. 15 e 16 comparsa di risposta) non risulta corretto, rende necessarie alcune precisazioni.

In primo luogo, la affermazione secondo cui il trattamento accessorio costituisce voce non suscettibile di essere influenzata dalle ore effettive di lavoro prestato dal dipendente, con la conseguenza che il relativo ammontare andrebbe detratto dal *quantum* di danno risarcibile appare fuorviante atteso che, ad avviso del Collegio, la presenza – come nel caso di specie – di condotte fraudolente volte a simulare periodi lavorativi per lucrare indebitamente i rispettivi compensi comporta che l’intero ammontare dei compensi ricevuti costituisce danno risarcibile. Non a caso la stessa Provincia, Amministrazione danneggiata, nel comunicare le tabelle relative all’ammontare del danno, si è espressa nei termini di “*costo a carico dell’Ente*” intendendo l’esborso globale reso indebito dalla frattura del sinallagma prestazione lavorativa/corresponsione del compenso.

Come infatti evidenziato dalla Sez. giur. Abruzzo, sentenza n. 9 del 31.1.2017 : “*le componenti retributive (indennità di esclusiva, indennità di risultato e parte della retribuzione di posizione) che contribuivano a costituire il trattamento stipendiale per un rapporto di lavoro dai connotati diversi da quelli reali integrano prestazioni oggettivamente indebite e, perciò, costituiscono danno*

per l'erario dell'Ente erogante" (così Sez. Terza Appello, sent. 415 del 24 agosto 2015)".

Con riferimento, poi, all'affermazione, sempre della difesa (omissis), relativa all'asserito mancato ritiro dei buoni pasti, (maturati in relazione ad ore lavorative risultate mai effettivamente lavorate), va evidenziato che la stessa, in quanto del tutto sfornita di supporto probatorio, resta apodittica ed indimostrata e, come tale, non può avere alcun rilievo ai fini dell'"alleggerimento" del danno erariale. Com'è ovvio, questo giudice non può che basarsi sui dati raccolti dalla Polizia Giudiziaria, nonché sui calcoli effettuati dall'Amministrazione danneggiata che, fino a prova contraria, devono essere ritenuti attendibili.

7. Con riguardo alla voce di danno patrimoniale, dunque, respinte tutte le eccezioni formulate dalle parti convenute, perché ritenute inconsistenti, non significative e destituite di ogni fondamento, si accoglie integralmente la richiesta di condanna formulata in citazione, secondo la ripartizione ivi indicata, non ravvisandosi i presupposti per la riduzione dell'addebito, in relazione alla condotta dolosa nella produzione degli eventi lesivi ai danni dell'Amministrazione di appartenenza.

Va evidenziato che la difesa (omissis), in allegato alla memoria integrativa da ultimo depositata in data 30 maggio 2019, ha arricchito il fascicolo di un documento ulteriore: una

attestazione della responsabile del Settore Amministrativo Servizio Risorse Umane nella quale si evidenzia l'erroneità della quantificazione inizialmente fornita alla Procura (ed infatti contenuta in citazione) circa il danno subito (erroneamente quantificato in € 1142,95 ed invece ammontante ad € 594,35); e si comunica l'avvenuto recupero della predetta somma (non si specifica se al netto o al lordo degli oneri previdenziali) nella busta paga di dicembre 2017, all'esito del procedimento disciplinare concernente la vicenda di cui è causa.

Di tale circostanza, ovverosia del recupero *medio tempore* intervenuto da parte dell'Amministrazione danneggiata di parte della somma dovuta dalla convenuta (omissis) (come pure dal convenuto (omissis) come si evince dall'All. 1 alla memoria integrativa), o da parte degli altri convenuti, dovrà ovviamente tenersi conto in sede di esecuzione della presente sentenza.

8. Con riferimento al danno all'immagine, il punto di partenza di ogni ragionamento non può che essere la già menzionata sentenza ordinanza n. 98/2012. In essa si legge (pag. 13): *“il Collegio ritiene che sia necessario distinguere le condotte tenute dopo l'entrata in vigore del D. Lvo n. 150 del 2009 (15 novembre 2009) che a tale regolamentazione vanno pertanto assoggettate, da quelle tenute prima di tale data. Quanto alle condotte antecedenti all'entrata in vigore del citato Decreto L.vo il Collegio non può che accogliere l'eccezione di nullità, in difetto della sentenza penale definitiva di condanna, Perciò l'atto di*

citazione e gli atti istruttori e presupposti devono essere dichiarati nulli mancando, alla data degli stessi, la prevista sentenza di condanna penale definitiva. Lo stesso non può dirsi per le condotte tenute dopo l'entrata in vigore del D. Lvo n. 150 del 2009 (15 novembre 2009), che da tale normativa sono disciplinate”.

Si rende necessario, pertanto, ai fini della valutazione del danno non patrimoniale, estrapolare dal contesto delle condotte oggetto di censura dalla Procura quelle effettivamente perpetrate *dopo* la data del 15 novembre 2009.

Né, d'altra parte - neanche con specifico riferimento alle condotte *post* 15 novembre 2009 - risulta convincente l'eccezione rassegnata dalla difesa (omissis) in merito alla mancanza di sentenza penale irrevocabile di condanna. Che, con la norma dell'art. 55 *quinquies* il legislatore abbia inteso prescindere da un previo pronunciamento sulla responsabilità penale, infatti, è inequivocabilmente dimostrato dall'inciso *“ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni”*.

In realtà già dalla legge delega n. 15 del 4 marzo 2009, all'art. 7, comma 2, lett. e), era previsto che *“nell'esercizio della delega ... il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: ... e) prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché del danno all'immagine subito*

dall'amministrazione". Non a caso all'indomani della citata legge delega del marzo 2009 si era, con entusiasmo, proclamata l'avvenuta "codificazione normativa" del danno da lesione all'immagine (anche da reato comune) della P.A. sino a quel momento appannaggio esclusivo dell'elaborazione pretoria del giudice contabile; entusiasmo, in realtà, venuto meno qualche mese dopo (luglio 2009) allorquando, con l'entrata in vigore del cd. lodo Bernardo, parte della dottrina aveva paventato seri dubbi circa la sopravvivenza normativa della previsione della legge delega sull'ipotesi di danno all'immagine da assenteismo. Il legislatore delegato (D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 entrato in vigore il 15 novembre 2009), tuttavia, nell'introdurre il citato art. 55-*quinquies* - e dunque "confermando" la disposizione della legge delega - ha, di fatto, risolto la questione, sgomberando il campo da ogni residuo dubbio.

Tornando alla fattispecie in esame, come si evince dalla lettura combinata delle due informative dei Carabinieri, agli atti: nel caso di (omissis), considerando il lasso di tempo come sopra specificato, residuano n. 4 giorni (16, 25, 26 novembre e 14 dicembre) per un totale di quasi 9 ore di assenza; con riferimento a (omissis), n. 2 date (16 e 17 novembre) per un totale di quasi 5 ore di assenza; per (omissis), n. 2 date (16 novembre e 16 dicembre) per un totale di circa 4 ore e mezza di assenza; quanto a (omissis), più date (18, 20, 23, 26 e 30 novembre; 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15 e 16 dicembre) ma ciascuna per un numero

limitato di minuti, per un totale di effettiva assenza di meno di 5 ore; nessuna data residua *post* 15 novembre con riferimento a (omissis).

La circostanza che debba essere ritenuto, come prescritto dalla legge, nullo qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione del disposto dell'art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009, non reca con sé – contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa (omissis) – il travolgimento anche della diversa e distinta voce di danno patrimoniale; le due voci (patrimoniale e all'immagine) infatti nascono ben distinte sin dall'iniziale contestazione, e seguono strade autonome; la nullità della citazione va dunque intesa come nullità *in parte* qua, riferita cioè alla specifica voce di danno all'immagine.

Tanto premesso, l'innegabile eco ricevuta dalla vicenda, comprovata dai numerosi articoli di stampa, locale e nazionale, depositati agli atti dalla Procura, pur alla luce del ricalcolo operato, non può essere sottaciuta.

Per tale ragione il danno all'immagine, tenuto conto dei criteri oggettivi e soggettivi di cui alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra cui, in particolare, la gravità dell'illecito contestato, la posizione rivestita dai convenuti, il *clamor fori*), va equitativamente rideterminato nella somma di € 500,00 (già comprensiva di rivalutazione ed interessi) per ciascuno dei convenuti (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) (non residua, lo si rammenta, per (omissis), alcuna condotta successiva al 15

novembre 2009 ragione per la quale nulla, com'è ovvio, è dovuto a titolo di danno all'immagine dal convenuto (omissis)).

9. Sulle somme dovute a titolo di danno patrimoniale, invece, dovranno essere corrisposti gli accessori (rivalutazione monetaria dalle date delle singole percezioni dei compensi illegittimi da parte dei convenuti fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed interessi su tali somme dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo).

10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale regionale per l'Umbria

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 11703 del Registro di Segreteria:

Accoglie la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condanna i seguenti convenuti al pagamento - in favore della Provincia di Perugia - dei seguenti importi, ciascuno maggiorato di rivalutazione ed interessi (con specifico riferimento al danno patrimoniale) come da motivazione.

- (omissis): € 931,01 (di cui 431,01 a titolo di danno patrimoniale ed € 500,00 a titolo di danno all'immagine);

- (omissis): € 168,73 a titolo di danno patrimoniale; nulla per danno all'immagine;

- (omissis): € 1.047,99 (di cui 547,99 a titolo di danno patrimoniale ed € 500,00 a titolo di danno all'immagine);
- (omissis): € 709,69 (di cui 209,69 a titolo di danno patrimoniale ed € 500,00 a titolo di danno all'immagine).
- (omissis): € 1.094,35 (di cui € 594,35 a titolo di danno patrimoniale ed € 500,00 a titolo di danno all'immagine).

Dalle somme appena indicate a titolo di danno patrimoniale andrà detratto, in sede di esecuzione della presente sentenza, quanto già recuperato dall'Amministrazione provinciale danneggiata.

Condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.749,65 (millesettecentoquarantanove/65).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 19 giugno 2019.

L'estensore

Il Presidente

f.to Chiara Vetro

f.to Emma Rosati

Depositata in Segreteria il giorno 24 settembre 2019.

Il Direttore della Segreteria

f.to Melita Di Iorio